(N. 173)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1953

Proroga della liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » - F. I. M.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 ottobre 1950, n. 840, che, come è noto, poneva in liquidazione il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M. », istituito con decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, attribuiva al Comitato del F.I.M. in liquidazione il compito di effettuare le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassestamento delle aziende a quell'epoca ancora assistite dal F.I.M. stesso.

Per l'attuazione di questo compito la legge poneva il termine del 31 dicembre 1951 ed assegnava la somma di lire 10 miliardi per il riassestamento economico delle aziende.

Con legge 13 maggio 1952, n. 438 veniva prorogato il termine per la detta liquidazione al 30 giugno 1953 e veniva nel contempo autorizzata una somministrazione di lire 6 miliardi per il completamento del programma.

Di fronte a detto termine, ormai scaduto, del 30 giugno 1953, per la cessazione del F.I.M., senza che siano stati portati a compimento i compiti di cui sopra, si pone la necessità di dover provvedere alla continuazione, dopo detta data, dei poteri del Comitato F.I.M., al quale, tra l'altro, sono deferite funzioni di vigilanza sulle liquidazioni coatte amministrative delle società da esso assistite, funzioni che corrispondono a quelle attribuite dalla legge fallimentare all'Autorità giudiziaria per le normali procedure coatte amministrative.

È noto, infatti, che il Comitato del F.I.M. ha vigilato sino al 30 giugno 1953 — e di fatto vigila tuttora — sulla liquidazione della « Isotta Fraschini » e sulla liquidazione coatta amministrativa della « O.M.I. - Reggiane ».

Poichè le suddette liquidazioni non sono ancora chiuse, occorre assicurare la continuità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

delle funzioni di vigilanza ad evitare incertezze e stasi nelle operazioni di liquidazione.

A tal fine è, quindi, necessario o prorogare i poteri del Comitato di liquidazione del F.I.M. o affidare le dette funzioni ad altro organo già esistente o da istituire.

Quest'ultima ipotesi porrebbe subito la necessità di una decisione circa la scelta dell'Ente cui dovrebbero passare i pacchetti azionari attualmente posseduti dal F.I.M.

Allo stato attuale delle cose, allo scopo di consentire di completare l'ultima fase della liquidazione (che dovrebbe essere quella di continuare a seguire le aziende sino a pervenire possibilmente alla loro vendita), il provvedimento più conveniente sembra sia quello della proroga del F.I.M., *senza assegnazione di fondi.*

Infatti, limitandosi i compiti del F.I.M. al ricupero dei crediti, alla vigilanza sulle liquidazioni in atto e, per quanto occorra, alle direttive per il completamento del programma di riassestamento delle aziende, compiti che non comportano la necessità di interventi finanziari, non sono necessarie nuove disponibilità al « Fondo », il quale, peraltro, per quanto riguarda le spese di gestione, potrà attingere ai rientri dei finanziamenti effettuati.

Ove non si seguisse la via della proroga del termine non resterebbe che la soluzione di acquisire definitivamente dette aziende al patrimonio industriale dello Stato, passando i relativi pacchetti azionari o al Tesoro o al Demanio mobiliare o all'I.RI. (Fimmeccanica).

Data la massa di aziende del settore meccanico già controllata dallo Stato, parrebbe non opportuno, o quanto meno prematuro acquisire anche quest'altro notevole gruppo, senza avere esperito il tentativo del suo ritorno al capitale privato.

La proroga delle funzioni dell'attuale Comitato sarebbe, inoltre, consigliabile anche perchè detto organo conosce ormai a fondo le aziende assistite e perchè si proseguirebbe, senza turbamenti, nell'attuazione dei programmi di risanamento in precedenza impostati.

In quest'ultima fase, attesa la ridotta entità dei compiti da assolvere, non sarebbe più necessario deferire all'I.M.I. l'esecuzione delle delibere del Comitato F.I.M. attenuando conseguentemente le spese del Fondo.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, e sempre che gli onorevoli senatori ne ravvisino l'opportunità, potrebbe essere disposta la proroga della liquidazione sino al 30 giugno 1954 — abrogando nel contempo la delega all'I.M.I., prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, per l'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato — nei termini di cui al disegno di legge allegato.

Occorre ricordare infine che già nel marzo scorso, una proposta di legge, dello stesso tenore del disegno di legge ora all'esame, fu presentata alla Camera dei deputati ad iniziativa degli onorevoli Sabatini, Morelli e Cappugi (Atti Camera n. 3224), e che detta proposta fu approvata dalla Camera e trasmessa quindi al Senato, che, per il suo anticipato scioglimento, non ebbe il tempo di prenderla in esame.

Tale circostanza determina la necessità che al provvedimento in esame sia attribuita efficacia dal 1° luglio u. s. affinchè non si debba lamentare carenza di poteri nel Comitato F.I.M., soprattutto nei riguardi delle liquidazioni, poteri che il Comitato ha di fatto esercitato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il termine per la liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M. », istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951, dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con la legge 13 maggio 1952, n. 438, è fissato al 30 giugno 1954.

Art. 2.

È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840.

Art. 3.

La presente legge, avente effetto dal 1° luglio 1953, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.